

**DELIBERA N. 139/19/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELESOLREGINA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELESOLREGINA”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 38,  
COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 2/19 - PROC. 25/19/FB-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 giugno 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lombardia, n. 20 del 28 ottobre 2003, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 617/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, con atto CONTESTAZIONE 2/19 del 15 gennaio 2019 (prot. n. 877/LM 3.3.3/2 201900003) ha accertato la sussistenza di

una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società Telesolregina S.r.l., con sede legale in Soresina (CR), via IV Novembre, n. 12/B, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telesolregina*", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, nella settimana di seguito indicata, i previsti limiti di affollamento nella trasmissione giornaliera di messaggi pubblicitari:

- 7 novembre 2018, percentuale giornaliera programmazione pubblicitaria 31%
- 8 novembre 2018, percentuale giornaliera programmazione pubblicitaria 35%
- 9 novembre 2018, percentuale giornaliera programmazione pubblicitaria 36%
- 10 novembre 2018, percentuale giornaliera programmazione pubblicitaria 36%
- 11 novembre 2018, percentuale giornaliera programmazione pubblicitaria 36%
- 12 novembre 2018, percentuale giornaliera programmazione pubblicitaria 35%
- 13 novembre 2018, percentuale giornaliera programmazione pubblicitaria 36%

## 2. Deduzioni della società

La società Telesolregina S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE 2/19 del 15 gennaio 2019 risulta notificato in pari data - con nota del 10 febbraio 2019, ha chiesto di essere ascoltata in merito ai fatti oggetto di contestazione.

Nel corso dell'audizione - tenutasi presso la sede del CO.RE.COM. Lombardia in data 21 febbraio 2019 - il rappresentante della società Telesolregina S.r.l., dopo aver preso visione delle trasmissioni diffuse in tre diverse fasce orarie relative a tre diverse giornate della settimana sottoposta a monitoraggio, ha rilevato che le comunicazioni commerciali visionate sono televendite e pertanto non concorrono al computo del limite di affollamento pubblicitario giornaliero previsto dalla normativa di riferimento.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 17 del 6 marzo 2019, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, proponendo a questa Autorità la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione. In proposito il citato Comitato, nell'evidenziare che l'affollamento pubblicitario di "*Telesolregina*" è dovuto principalmente ad una serie di telepromozioni inerenti la vendita di automobili mandate in onda giornalmente in fascia oraria notturna, ha segnalato che nel corso di ogni giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio, l'emittente ha trasmesso finestre di televendita di durata inferiore a 15 minuti, che rientrano nel computo dell'affollamento giornaliero.

Al riguardo - rilevato che ai sensi dell'articolo 40, comma *2bis*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le finestre di televendita sono escluse dal computo dei limiti di affollamento pubblicitario giornaliero unicamente se di durata minima ininterrotta di quindici minuti, circostanza non riscontrata nel caso di specie - si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società Telesolregina S.r.l. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver superato, in data 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 novembre

2018, i previsti limiti (25 per cento della programmazione) di affollamento nella trasmissione giornaliera di messaggi pubblicitari;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "*Telesolregina*" deve ritenersi di media gravità in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per l'intero periodo di programmazione sottoposto a controlli, nonché della circostanza per la quale la condotta può aver comportato indebiti vantaggi economici per la società.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società, che presenta nell'ultimo bilancio disponibile relativo all'anno 2017 (fonte: Infocamere), una perdita d'esercizio, si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito determinata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la singola violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 novembre 2018) risulta

diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Telesolregina S.r.l. con sede legale in Soresina (CR), via IV Novembre, n. 12/B, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telesolregina", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 139/19/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 139/19/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi